

**AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE
TURISTICA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**

**DISCIPLINARE DI INCARICO PER IL SERVIZIO DI SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE
DELLA PIATTAFORMA “RISTORABERGAMO”**

1. NORME REGOLATRICI

1. Gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente Disciplinare che sottoscritto tra le parti costituirà il contratto d'appalto.
2. L'esecuzione del presente Disciplinare è regolato, oltre che da quanto disposto nel medesimo:
 - a) dalle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, solo “Codice Appalti”) e smi e dal D.P.R. 10 ottobre 2010, m. 207 e smi;
 - b) dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
 - c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;
 - d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Agenzia per il Turismo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo (di seguito, solo “l'Agenzia del Turismo”) prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore.
4. L'Agenzia del Turismo provvederà a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del contratto.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente Disciplinare, che sottoscritto tra le parti costituirà il contratto, ha ad oggetto il servizio di sviluppo e implementazione della piattaforma “RistoraBergamo”, registrata al sito <https://www.ristorabergamo.it/> e di proprietà esclusiva dell'Agenzia del Turismo.
2. Le prestazioni che dovranno essere eseguite sono quelle specificamente previste dall'art. 5 del presente Disciplinare.

3. VALORE, DURATA DELL'APPALTO

1. Il valore del contratto coincide con il valore economico dell'offerta presentata dall'Appaltatore mediante la compilazione dell'Allegato “C”.
2. Il servizio dovrà essere eseguito entro il termine perentorio di 1 mese, decorrente dalla data di **sottoscrizione del presente Disciplinare**.

1. MODALITA' DEI PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo, nonché, la relativa fatturazione sarà effettuata al termine dell'esecuzione del servizio, previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento della corrispondenza al presente Disciplinare di quanto realizzato e progettato dall'Appaltatore.

2. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, indagini e stime, pertanto sono fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero, ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

2. OBBLIGAZIONI IN CAPO ALL'APPALTATORE

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente Disciplinare, a regola d'arte, secondo buona fede e salvaguardando le esigenze dell'Agenzia del Turismo.

2. L'Appaltatore si impegna a sviluppare e realizzare una nuova interfaccia (backend) user friendly, utilizzabile dai ristoratori iscritti alla piattaforma, che consenta:

a) di differenziare i tempi di preavviso per ordinazione tra delivery e asporto;

b) di calcolare le distanze tra il punto di pick up e la destinazione, al fine di determinare un eventuale costo al chilometro per le consegne;

c) inserire le pietanze offerte nelle categorie di riferimento "antipasti", "primi", "secondi", "dolce", "etc" con descrizione, prezzo e foto;

d) l'analisi, il design e lo sviluppo della funzione aggiuntiva di prenotazione con gestione tavoli e sale (terrazza, interno, esterno) e con possibilità di scegliere, ordinare e pagare il menu al momento della prenotazione o "al tavolo", ovvero, di scegliere il pagamento da remoto o dal tavolo;

e) l'analisi, il design e lo sviluppo di funzioni di marketing riservate agli operatori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: scontistica su fasce orarie per favorire lo svolgimento di più servizi a pranzo, aperitivo e cena; processi di fidelizzazione del cliente; scontistica in caso di scelta del menu all'atto della prenotazione del tavolo; implementazione del sistema di pagamento Stripe;

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a sviluppare:

(a) un sistema di registrazione in favore degli utenti unitamente a un sistema di fidelizzazione degli iscritti che consenta, per esempio, agli stessi di poter godere di sconti, accumulo di punti, notifiche offerte;

b) l'app IOS e Android denominate "RistoraBergamo", avente le medesime funzionalità contenute nella web app.

4. Nel corso dell'attività necessaria per la progettazione e realizzazione delle implementazioni, l'Agenzia del Turismo si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere la modifica delle implementazioni elencate nel Disciplinare, ovvero, l'aggiunta di nuove, senza che ciò comporti il riconoscimento di costi aggiuntivi in favore dell'operatore.

5. Qualsiasi implementazione, progettata e realizzata dall'operatore, potrà essere realizzata e applicata alla piattaforma solo previo confronto e accettazione scritta da parte dell'Agenzia per lo Sviluppo della Promozione Turistica della Provincia di Bergamo.

6. L'operatore, inoltre, si obbliga a garantire, senza costi aggiuntivi, tutta la manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessaria per il corretto funzionamento della piattaforma con le implementazioni realizzate e quelle che in corso d'opera si rendessero necessarie.

3. TITOLARITA' DEL SOFTWARE, DEI LOGHI E DELLA GRAFICA DEL SITO

1. Tutti i software, loghi e le grafiche progettate e sviluppate dall'operatore che implementeranno la piattaforma "RistoraBergamo" rimarranno nell'esclusiva proprietà dell'Agenzia del Turismo, che potrà procedere liberamente al riutilizzo e allo sfruttamento economico, in via esclusiva, degli stessi.

2. Tutti i software, loghi e le grafiche progettate e sviluppate dall'operatore in relazione alle app IOS e Android denominate "RistoraBergamo" rimarranno nell'esclusiva proprietà dell'Agenzia del Turismo, che potrà procedere liberamente al riutilizzo e allo sfruttamento economico, in via esclusiva, degli stessi.

3. L'operatore si obbliga a riconsegnare alla scadenza o alla risoluzione del contratto, tutti i relativi file sorgenti e le eventuali password, con un dettagliato manuale di uso e manutenzione.

4. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/collaboratori, ove presenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti/collaboratori occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative/retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro più rappresentativi e applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento

delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente/collaboratore, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Agenzia del Turismo, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice Appalti, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Agenzia del Turismo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro i successivi quindici giorni.

8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Agenzia paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Agenzia del Turismo.

2. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse, nonché, dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia del Turismo ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Agenzia del Turismo.

5. Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

6. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore non può sospendere il servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Agenzia del Turismo.

2. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, salvo il risarcimento del danno in favore dell'Agenzia per il Turismo.

3. In tal caso l'Agenzia del Turismo procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Agenzia e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

1. RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

1. L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato all'Agenzia del Turismo, a persone, cose, opere, beni, derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato.

2. A tale scopo, l'Appaltatore si obbliga a stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.

3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

4. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

2. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, l'Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia del Turismo

3. CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore si impegna a stipulare idonea garanzia dell'importo del 10% del valore dell'appalto, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Agenzia del Turismo.

2. La garanzia ha validità temporale minima di dodici mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Agenzia del Turismo, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia del Turismo qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Agenzia del Turismo ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. L'Agenzia del Turismo ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 4 e 9 del presente contratto.

13. PENALI E RILIEVI

1. In caso di prestazioni non conformi a quanto indicato negli artt. 2 e 5 del presente Disciplinare, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 % e l'1 % dell'importo contrattuale di cui all'art. 4, comma 1, lett. A), per ogni inadempimento contestato e a seconda della gravità del medesimo.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Contraente per iscritto dall'Agenzia del Turismo. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Agenzia ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

14. RECESSO

1. L'Agenzia del Turismo ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, ai sensi dell'art. 109 del Codice Appalti.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Agenzia del Turismo.

3. In caso di recesso dell'Agenzia del Turismo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, come previsto dall'art. 109 del Codice Appalti.

15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice Appalti, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice Appalti.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice Appalti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Agenzia del Turismo. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo al presente appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

3. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Agenzia del Turismo al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

16. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. L'Agenzia del Turismo si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali previsti dal presente Disciplinare da parte del Contraente, come previsto dall'art. 108, comma 3 del Codice. In tal caso l'Agenzia del Turismo ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che l'Agenzia del Turismo, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia del Turismo;

b. nei casi di violazione dei seguenti articoli: copertura assicurativa dei servizi oggetto del contratto (art. 10); obblighi di riservatezza (art. 8); cauzione definitiva (art. 12); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 15).

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

5. In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegnerà a fornire all'Agenzia del Turismo tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello

6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 108 del Codice Appalti, nonché, di tutta la normativa in materia di risoluzione dei contratti pubblici.

17. RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. L'Agenzia del Turismo procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, come previsto dall'art. 108, comma 2, del Codice Appalti.

2. In ogni caso, l'Agenzia del Turismo potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

3. L'Agenzia del Turismo può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice.

4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

18. FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Agenzia del Turismo e l'Appaltatore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Bergamo.

19. FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato mediante la sottoscrizione del presente Capitolato in modalità cartacea, ovvero, in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario, qualora necessari.

20. ELEZIONE DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo, V.le V. Emanuele II, 20 - 24121 Bergamo – PEC: turismobergamo@registerpec.it;

Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Letto Confermato e Sottoscritto
Bergamo, _____

L'Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo

L'Appaltatore

Le parti dichiarano che ogni singola clausola del presente capitolato è stata tra loro condivisa e concordata, con particolare riferimento agli artt. 2,5,6,9,10,12,13,15,15,16,17,18 anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. sottoscrivono il presente Capitolato.

Bergamo, _____

L'Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo

L'Appaltatore
